



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 318 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 febbraio 2024.

OGGETTO: In merito alle conseguenze derivanti dalla riduzione dei contributi assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti disposti dall'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 4 (Finalità principali), comma 1, lettera v), con particolare riferimento alla "tutela dei comuni minori" e l'articolo 62 (Sussidiarietà istituzionale) dello Statuto;

Premesso che la coesione economica, sociale e territoriale, costituisce "uno dei pilastri fondamentali" su cui poggia la programmazione della Regione Toscana, in quanto "asse strategico" finalizzato, in particolare, "a ridurre il divario di cittadinanza, a superare le diseguaglianze profonde, spesso accentuate dalla pandemia, a superare la debolezza strutturale del sistema produttivo dei luoghi della cosiddetta 'Toscana diffusa'; rappresentando quest'ultima: "un nuovo concetto di sviluppo socio-economico-territoriale alla base del quale c'è il principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, siano offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, a cominciare dai collegamenti", con l'obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale mettendo in campo un insieme di strumenti volti a ridurre le disparità di sviluppo tra diversi territori". (fonte: Programma regionale di sviluppo 2021-2025, Progetto regionale 27 - Interventi nella Toscana diffusa (aree interne e territori montani), pag. 239);

Ricordato che in Toscana nell'anno 2023:

- la situazione dei comuni, per classe demografica, risulta essere la seguente:

Classe demografica	Valore assoluto	Percentuale
0-5.000	119	44;
5.001 – 20.000	115	42;
20.001- 60.000	29	11;
Oltre 60.001	10	4;
Totale complessivo	273	100.

- i piccoli comuni suddivisi per territorio provinciale presentano il seguente quadro:

Territorio provinciale	Valore assoluto	Percentuale
Arezzo	15	42;
Firenze	7	17;
Grosseto	19	68;
Livorno	10	53;
Lucca	18	55;
Massa	11	65;
Pisa	16	43;
Prato	1	14;
Pistoia	4	20;
Siena	18	51.

Rilevato che in Toscana:

- i comuni montani per classe demografica (valori assoluti, anno 2023) risultano come di seguito ripartiti:

Classe demografica	Totalmente Montano	Parzialmente Montano	Non Montano
0-5.000	76	10	33;
5.001 – 20.000	32	20	63;
20.001- 60.000	0	7	22;
Oltre 60.000	0	4	6;
Totale complessivo	108	41	124.

- i comuni appartenenti ad Aree interne (Valori assoluti, anno 2023)

Tipologia v.a.:

Aree SNAI 2014-2020	67;
Nuove aree 2021-27	48;
Non ricompresi in aree	158.
Totale complessivo	273

- i piccoli comuni risultano essere 119, con un percentuale sul totale del 44 per cento, mentre in Italia il numero complessivo ammonta a 5.531, con una percentuale pari al 70 per cento (fonte: I Comuni della Toscana 2023, ANCI Toscana, ottobre 2023, pp. 8, 20, 21);

Evidenziato che:

- le aree territoriali con caratteristiche di montanità, insularità, limitata dimensione demografica e bassa densità di popolazione, nella maggioranza dei casi presentano problematiche specifiche derivanti da possibili diseconomie di scala nella gestione dei servizi pubblici, difficoltà nei collegamenti infrastrutturali e nel garantire i servizi ad una popolazione dispersa su territori estesi e scarsamente popolati;
- al fine di superare le criticità derivanti da fattori demografici, socio-economici e geomorfologici, nel corso degli anni, nei riguardi delle aree in situazione di disagio, ai vari livelli istituzionali sono stati assunti interventi legislativi e finanziari rivolti alle amministrazioni locali ed orientati ad agire nell'ottica di favorire lo sviluppo di tali aree.

Considerato che, per quanto afferisce ai piccoli comuni, la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è intervenuta in materia mediante i seguenti articoli:

- l'articolo 82 (Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio), che ha previsto fino all'istituzione del fondo perequativo (articolo 97, comma 3) la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5 mila abitanti che risultano nella graduatoria di cui all'articolo 80 (Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio), comma 3, in situazione di maggior disagio e che esercitano esclusivamente mediante unione di comuni almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai comuni derivanti da fusione ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 68/2011;
- l'articolo 82 bis (Finanziamenti straordinari per investimenti), in base al quale negli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5 mila abitanti sono stati concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 19.332.735,10;
- l'articolo 85 (Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani), che prevede una serie di disposizioni a favore dei territori disagiati finalizzata a sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che si trovino in una situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici.

Considerato che, nell'ambito delle proprie politiche pubbliche, la Regione prevede delle azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, negli atti della programmazione regionale e degli atti attuativi della legislazione regionale, individuando il grado di disagio ritenuto rilevante ai fini del sostegno ai piccoli comuni." (fonte: <https://www.regione.toscana.it/piccoli-comuni>);

Richiamato il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024 - Nota di aggiornamento, Allegato 1 a, Progetti regionali, ed in particolare il Progetto regionale 27 (Interventi nella Toscana diffusa (aree interne e territori montani));

Rilevato che:

- i luoghi della "Toscana diffusa" rappresentano una parte ampia del territorio toscano ed in molti casi si caratterizzano per essere soggetti a graduali fenomeni di declino e spopolamento a causa delle difficoltà di accessibilità ai servizi essenziali;
- il sopra richiamato Progetto regionale 27 del DEFER-2024 indica che: "Le politiche per i luoghi della Toscana diffusa sono volte a contrastare gli effetti della marginalità geografica – in un quadro complessivo d'intervento in cui le strategie orizzontali ed integrate di sviluppo territoriale previste dal PRS si intersecano con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)", prevedendo, inoltre, "specifiche azioni destinate alle aree interne e ai territori montani, connotati da elementi di maggiore fragilità";
- al fine di agevolare "l'abitabilità di queste zone preziose del territorio regionale" il progetto 27 prevede, tra le varie azioni, il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata, il rafforzamento dei servizi socio-sanitari

presenti sul territorio mediante “la loro declinazione in un’ottica di prossimità”, l’ampliamento della funzionalità delle reti di telecomunicazione, il potenziamento e la qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico al fine di garantire la continuità territoriale con le zone della “Toscana diffusa”.

Ricordato che la Regione Toscana, nel corso degli anni, è intervenuta con politiche pubbliche di investimento a sostegno delle situazioni territoriali di maggiore disagio;

Richiamate, a titolo d’esempio, le deliberazioni della Giunta regionale:

- 27 marzo 2017, n. 272 (Approvazione termini e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68);
- 6 agosto 2018, n. 884 (Procedimento di concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'Allegato "A" alla D.G.R. 272/2017. (<https://www.regione.toscana.it/-/contributi-annuali-ai-piccoli-comuni-in-situazione-di-maggiore-disagio>);
- 12 dicembre 2022, n. 1429 (Aggiornamento della graduatoria generale del disagio, a norma dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68).

Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che all’articolo 1, comma 107, recita: “Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (...) I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati (...) con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti nella misura di 40 mila euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2 mila e 5 mila abitanti nella misura di 50 mila euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10 mila abitanti nella misura di 70 mila euro ciascuno ed ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20 mila abitanti nella misura di 100 mila euro ciascuno. (...)”;

Visti, altresì, i commi 110, 111, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Richiamato il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l’articolo 30, comma 14 bis;

Considerato che il richiamato articolo 30, comma 14-bis, recita: “Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034”;

Ricordato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

- all’articolo 1, comma 29, prevedeva, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- all'articolo 1, comma 30, stabiliva che i contributi di cui al comma 29 venivano attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con decreto del Ministro dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5 mila abitanti contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10 mila abitanti contributo pari ad euro 70 mila; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20 mila abitanti contributo pari ad euro 90 mila; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50 mila abitanti contributo pari ad euro 130 mila; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100 mila abitanti contributo pari ad euro 170 mila; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250 mila abitanti contributo pari ad euro 210 mila; g) ai comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti contributo pari ad euro 250 mila.

Richiamati:

- il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 2020;
- il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021;
- il decreto del Ministro dell'interno 18 gennaio 2022;
- il decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 2023.

Considerato che il d.m. interno 14 gennaio 2020, all'articolo 1 (Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020), prevedeva che in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fossero assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche, di cui al richiamato articolo 30, comma 14-bis della legge 28 giugno 2019, n. 58; tali contributi, pari complessivamente a 497.220 mila euro, venivano attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al medesimo decreto;

Considerato che:

- il d.m. interno 29 gennaio 2021, in base all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedeva, per le finalità sopra richiamate, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, contributi nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021; sulla base di tale disponibilità finanziaria l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti risultava pari ad euro 81.300,81;
- il d.m. interno 18 gennaio 2022 prevedeva l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; per le predette finalità venivano stanziati 168 milioni di euro e sulla base di tale disponibilità l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1996 comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti risultava pari ad euro 84.168,33.

Considerato che il d.m. interno 20 gennaio 2023, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnava a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo entro i limiti massimi annuali ivi indicati, fissati, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nell'importo massimo di 168 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);

Considerato che l'articolo 1, comma 510, della sopra richiamata legge di bilancio ha disposto quanto di seguito riportato: "Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 26 milioni di euro per l'anno 2027";

Considerato che:

- il citato articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come detto, prevedeva di stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare determinati investimenti, autorizzando, a decorrere dall'anno 2021, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di richiamati interventi,

assegnando a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 172 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034;

- in merito ai profili di quantificazione, che vedono, come detto, la riduzione delle risorse in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 26 milioni di euro per l'anno 2027, il dossier della Camera dei deputati relativo alla legge di bilancio 2024 evidenzia quanto di seguito: "Si tratta degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" ed in conseguenza di ciò "appare necessario che il Governo chiarisca se la riduzione delle risorse non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione del programma pluriennale di interventi finanziato con le medesime risorse che potrebbe essere già stato avviato dai comuni destinatari dei contributi".

Considerato che in data 29 gennaio 2024 la Presidenza dell'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCCEM), associazione alla quale afferiscono molti dei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, auspicando un reintegro del fondo per il 2024 e per i prossimi anni, dichiarava: "Si tratta della quarta annualità. Dovevano essere 85mila euro per ciascun comune, anno 2024. Invece sono 58mila. I contributi per i comuni sotto i mille abitanti diminuiscono notevolmente, dopo due anni in cui erano stati superiori agli 80mila euro (annui). Doveva essere così anche questa volta invece scendono per effetto dei tagli in legge di bilancio 2024 al fondo complessivo. (...) Il fondo totale 2024 passa da 172 milioni di euro a 128 milioni. (...)";

Considerato che la prospettiva di un diverso modello di sviluppo per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, così come per le aree rurali a bassa densità demografica, le aree montane, periferiche ed interne, passa necessariamente attraverso la continuità di erogazione dei fondi, sia statali che regionali, in modo particolare se destinati a progetti, come quelli di cui di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già in fase di avanzata realizzazione;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, avanzando la questione anche in sede di Conferenza delle Regioni, affinché venga individuato in tempi rapidi un veicolo legislativo mediante il quale il fondo complessivo, di cui all'articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, decurtato per l'anno 2024 con la legge di bilancio 2024, passando da 172 milioni di euro a 128 milioni, sia ripristinato in base alle previsioni iniziali, e sia, altresì, data continuità all'erogazione dei fondi previsti per le annualità successive.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli